

Allegato "A" all'atto in data 9-7-2021 n. 73921/15071 rep.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE
"Nedcommunity Non Executive Directors Community"

ART. 1
COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione denominata "**Nedcommunity Non Executive Directors Community**"

L'Associazione ha sede legale in Milano.

L'Associazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "**Nedcommunity**".

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2
SCOPO

L'Associazione intende promuovere, sostenere e fornire un significativo contributo all'evoluzione della cultura e della pratica del buon governo societario in Italia, specialmente attraverso la valorizzazione del ruolo dei componenti indipendenti degli organi societari di amministrazione e controllo, rafforzandone competenza e autonomia. In tale contesto, l'Associazione intende proporsi come luogo di incontro e di scambio di opinioni ed esperienze attraverso:

- espressione delle linee guida di comportamenti socialmente responsabili;
- condivisione di conoscenze ed esperienze di apprendimento;
- continuo aggiornamento circa le *best practices* professionali e societarie;
- informazioni sulle fonti, consulenza e contatti;
- organizzazione e partecipazione ad eventi.

L'Associazione interagisce con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali od internazionali, che perseguano finalità analoghe ovvero complementari alle proprie.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può partecipare a società di capitali e cooperative, nonché a qualsiasi altra entità che svolga attività strumentali rispetto alle finalità suddette.

ART. 3
ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione e il cui bilancio dovrà essere allegato al proprio;
- d) organizzare corsi di formazione, stage anche internazionali, scambi culturali e attività di ricerca svolte sia attraverso appositi gruppi di lavoro sia esternamente;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- f) organizzare convegni, congressi, simposi ed eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi statutari;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

ART. 3bis

MODALITA' DELLE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

E' espressamente previsto che:

- 1) l'Associazione, nell'ambito dell'attività dianzi esemplificata, offra servizi e organizzi attività, anche a pagamento, a favore degli Associati e/o di terzi;
- 2) l'Associazione, sempre nell'ambito dell'attività esemplificata al precedente art. 3, possa concludere direttamente o tramite società partecipate accordi di collaborazione con Associati o parti terze anche a fronte di corrispettivi da definirsi a cura del Consiglio Direttivo in base al tipo di servizi e all'impegno dell'Associazione;
- 3) l'Associazione possa proporre *partnership* a persone giuridiche o enti di qualsiasi tipo che, condividendo le finalità istituzionali dell'Associazione medesima, siano interessate a partecipare o promuoverne specifiche iniziative, attività o gruppi di lavoro, al fine di consolidare la rilevanza di Nedcommunity nell'attività di promozione di buone prassi di *governance* aziendale. La disciplina di tali *partnership* può essere prevista in un regolamento che può essere predisposto dal Consiglio Direttivo. Tale disciplina deve riguardare anche la procedura di selezione dei predetti *partners* (di seguito i "Corporate Partners").

I Corporate Partners possono partecipare o concorrere a promuovere specifiche iniziative, attività o gruppi di lavoro dell'Associazione, fermo restando che essi non godono dello status di associati e non hanno diritto di voto.

ART. 4 MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Associati si distinguono in Ordinari e Benemeriti.

Qualunque sia la categoria di appartenenza, ogni Associato ha diritto ad un voto

(A)

Possono essere Associati Ordinari quanti siano o siano stati componenti non esecutivi di organi societari di amministrazione o di controllo di almeno una società quotata in mercati regolamentati o di significativa importanza.

Il Consiglio può altresì ammettere quali Associati nella misura massima del quaranta per cento del totale degli Associati:

- studiosi o esperti di *Corporate Governance*;
- quanti siano o siano stati componenti esecutivi di organi societari di amministrazione di almeno una società quotata in mercati regolamentati o di significativa importanza.

(B)

Sono Associati Benemeriti le persone che:

- si siano impegnate alla permanenza nell'Associazione per almeno un triennio;
- abbiano versato la quota annuale;
- si siano specialmente distinte per il loro contributo alla vita dell'Associazione e/o alla sua missione secondo criteri che dovranno essere predeterminati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si dota di una procedura di ammissione ispirata ai seguenti principi:

- sono nominati Associati coloro la cui domanda sia stata approvata con la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. La delibera è inappellabile.
- Il Consiglio Direttivo delibera in ordine a quanto precede, e, può assoggettare la relativa valutazione ad una speciale Commissione per l'ammissione, composta da tre a cinque membri nominati con la maggioranza dei due terzi dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

È facoltà del Consiglio Direttivo di emettere un più dettagliato regolamento attuativo della procedura e dei requisiti di ammissione, che, approvato dall'Assemblea ordinaria degli Associati, sarà depositato in Prefettura.

La domanda deve essere corredata da un adeguato curriculum vitae.

ART. 5

RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'Associato è escluso automaticamente in caso di sua morosità nel versamento delle quote sociali; in questo caso l'accertamento è effettuato dal Consiglio Direttivo, cui spetta anche l'assunzione della relativa delibera.

E' invece di competenza dell'Assemblea degli Associati la decisione di esclusione di un Associato che si sia reso responsabile di violazioni dei doveri che derivano agli Associati dallo statuto sociale e dalle delibere degli organi sociali; in tal caso l'Associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote associative versate dagli Associati;
- b) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- c) i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- d) i contributi stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovute da ogni Associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

ART. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 31 marzo successivo il conto economico per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 8 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Saggi
- il Segretario Generale.

ART. 9 ASSEMBLEA

9.1 Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita dagli Associati in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del conto economico e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) la relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore;
- c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) l'elezione dei componenti il Collegio dei Saggi;
- e) l'elezione del Revisore dei Conti;

- f) nomina di uno o più Presidenti onorari, su proposta del Consiglio;
 - g) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

9.2 Convocazione e quorum

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. La convocazione avviene a cura del Presidente e può essere portata a conoscenza degli aventi diritto mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione ovvero, in base alla scelta operata dal Consiglio Direttivo, trasmessa agli aventi indirizzo via e-mail o con altro mezzo che garantisca la verifica della ricezione, purché inoltrata con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata con avviso inoltrato via e-mail agli Associati otto giorni prima della data fissata.

Ogni Associato, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto; sono ammesse le deleghe ma nessun Associato può riceverne più di cinque.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti.

I quorum predetti non valgono per l'assunzione di delibere riguardanti le seguenti materie: (i) per le modifiche dello statuto dell'Associazione occorrono la presenza di almeno il 25% degli Associati e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; (ii) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da uno dei Vice Presidenti o, in caso di loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Le modalità di voto sono stabilite dal Presidente dell'Assemblea, per quanto non stabilito nell'avviso di convocazione.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Composizione e convocazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da sette a tredici Associati, compreso il Presidente. L'Assemblea determina il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, ma non possono rimanere in carica per più di nove anni negli ultimi dodici anni.

Il consigliere che, in occasione della rielezione per il terzo triennio, sia eletto per la prima volta Presidente è rieleggibile per una sola volta per un ulteriore mandato triennale.

Il componente del Consiglio Direttivo decade automaticamente in caso di tre assenze consecutive non giustificate.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere, sino a concorrenza della metà dei suoi componenti, alla loro sostituzione mediante cooptazione. I soggetti così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. I Consiglieri nominati da tale assemblea restano in carica sino alla scadenza del mandato conferito all'intero Consiglio. In caso di cessazione della carica, durante l'esercizio sociale, del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede, con la cooptazione, a designare il medesimo, previo consenso dei Collegio dei Saggi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10.2 Procedura

Ogni tre esercizi il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea di determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per i tre esercizi successivi.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene sulla base di liste di candidati presentate da uno o più associati e, eventualmente, anche dal Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire la democraticità in seno all'associazione, è compito del Consiglio Direttivo sollecitare la presentazione di liste da parte degli associati.

L'elezione avviene con il concorso ed il controllo del Collegio dei Saggi come segue:

a) entro i 10 giorni precedenti la data dell'Assemblea devono pervenire al Collegio dei Saggi una o più liste formate da tanti candidati Consiglieri che corrispondano quanto meno al numero dei membri da eleggere nonché un capolista candidato alla Presidenza;

b) ad ogni lista devono essere altresì unite le accettazioni di candidatura di tutti i candidati;

c) le liste non complete o mancanti delle accettazioni di candidatura sono irricevibili. L'irricevibilità può essere sanata entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di irricevibilità da parte del Collegio dei Saggi al Capolista;

d) ove le liste siano più di una, i candidati non possono presentarsi in più liste;

e) qualora i candidati di una lista risultino in numero pari al numero dei membri da eleggere sarà sufficiente votare la lista;

f) qualora i candidati di una lista risultino in numero superiore al numero dei membri da eleggere si devono indicare le preferenze;

g) in caso di presentazione di una sola lista, sono eletti tutti i componenti della lista medesima, fino al completamento dell'organo, e con individuazione del Presidente nella persona del capolista;

h) ove all'elezione del Consiglio Direttivo concorrano più liste, alla seconda lista più votata che abbia ottenuto non meno del 30% più un voto dei voti validi in proprio o per delega vanno due Consiglieri;

i) nel caso regolato dalla precedente lettera h) il Consiglio Direttivo è composto dai due candidati della seconda lista più votata che abbia ottenuto non meno del 30% più un voto e dai candidati della prima lista più votata, fino a capienza, nell'ordine di presentazione, da cui viene altresì tratto il Presidente.

Nel caso di mancata presentazione di liste per l'elezione del Consiglio Direttivo, l'assemblea degli associati procede seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza relativa dei presenti in assemblea, su proposta degli associati presenti.

10.3 Competenze

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Vice Presidenti che hanno le funzioni di coadiuvare il Presidente nel perseguimento degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Direttore Generale, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo costituito da cinque membri tra cui il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti e può anche istituire Commissioni Tecniche per coadiuvare e supportare le attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la nomina di uno o più Presidenti Onorari.

ART.11 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è organo consultivo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di membri con un minimo di cinque ad un massimo di venti, oltre al Presidente dell'Associazione che ne è membro di diritto, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse dell'Associazione.

Il Comitato scientifico nomina al suo interno un Presidente che provvede alla convocazione delle riunioni, senza obblighi di forma purché con tempi e mezzi idonei di ricezione dell'avviso. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

Il Comitato scientifico svolge una funzione consultiva in merito ai programmi di attività culturali e scientifiche dell'Associazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda il parere.

I membri del Comitato scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

ART. 12 COLLEGIO DEI SAGGI

12.1 Compiti

L'Associazione si avvale di un organismo denominato "Collegio dei Saggi".

Il Collegio dei Saggi ha la funzione di coadiuvare in modo neutrale ed indipendente l'Associazione, e per essa il suo Consiglio Direttivo, al fine di valutare se i Principi Guida progressivamente indicati dall'Associazione stessa sono rispettati dagli

Associati contribuendo così all'evoluzione ed all'efficacia della Corporate Governance in Italia.

I Principi Guida sono deliberati dal Consiglio Direttivo, previo parere dello stesso Collegio dei Saggi, e rappresentano le norme di condotta cui devono attenersi gli Associati.

Il Collegio dei Saggi svolge inoltre gli altri compiti ad esso assegnati dallo statuto ed ha altresì funzione consultiva, riferendo direttamente al Consiglio Direttivo proposte e suggerimenti affinché il Consiglio Direttivo adotti eventuali opportuni provvedimenti. In tale ambito il Collegio ha funzioni ex officio, e quindi potrà procedere anche senza iniziativa di parte alcuna secondo i programmi di lavoro che riterrà opportuni.

Il Collegio ha infine il compito di valutare eventuali situazioni di conflitto che dovessero emergere tra gli Associati e l'Associazione sempre relativamente all'osservanza delle norme di condotta contenute nei Principi Guida.

In tale ambito il Collegio può esercitare anche funzioni conciliative, riservando al Collegio Arbitrale di cui all'art. 16 le funzioni decisorie.

12.2 Funzionamento

Il Collegio dei Saggi è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque e ha durata in carica pari al Consiglio Direttivo unitamente al quale è stato nominato dall'Assemblea, con procedura analoga a quella prevista nell'art. 10.1.

Il Collegio deve riunirsi senza indugio al verificarsi di eventuali situazioni problematiche che possano rappresentare premesse a possibili provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo circa singoli Associati ed, indipendentemente dalle circostanze sopradescritte, almeno una volta all'anno.

ART. 13 PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli sovrintende al funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegatigli del Consiglio, avvalendosi anche della collaborazione del Segretario Generale nominato ai sensi del successivo art. 15.

In caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra. In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero, in caso della nomina di due Vice Presidenti, da uno di essi a rotazione. In assenza di Vice Presidenti è sostituito dal Consigliere presente più anziano di età.

Oltre al Segretario Generale, il Presidente può delegare stabilmente, previa decisione assunta dal Consiglio Direttivo, alcuni dei propri poteri a Vice Presidenti o a Consiglieri, nonché nominare procuratori speciali anche esterni al Consiglio, con competenze dei procuratori eventualmente limitate anche su base territoriale.

ART. 14 REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti, che resta in carica tre esercizi. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 15 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo, anche al proprio esterno, tra persone esperte in materia amministrativa e contabile e resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

Il Segretario Generale ricopre, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo, la carica di Segretario delle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo, delle quali redige il verbale; la funzione di verbalizzatore può essere delegata anche ad un professionista esterno.

Il Segretario Generale è il responsabile organizzativo/gestionale/amministrativo dell'Associazione, svolge le mansioni delegategli dagli organi direttivi dell'Associazione, collabora con il Presidente nell'esercizio delle funzioni, controlla gli atti e li fa eseguire secondo le linee impartite dagli organi direttivi medesimi. Le mansioni del Segretario Generale ed i loro limiti possono essere definiti da apposita procura notarile, i cui contenuti devono essere condivisi con il Consiglio Direttivo e la cui formalizzazione è competenza del Presidente. La procura può determinare la

durata delle mansioni affidate al Segretario Generale, eventualmente commisurata alla durata del mandato del Presidente.

ART. 16
CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, ove non risolte mediante tentativo di conciliazione che le parti si obbligano a promuovere avanti il Collegio dei Saggi vengono deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, istituito presso la CCIAA di Milano, al quale spetta altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procedono in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina del Collegio medesimo. La sede dell'arbitrato sarà quella di Milano.

ART. 17
SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio viene devoluto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Firmato Filippo Zabban